

**ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI  
PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO.**

**LOTTO (.....)**

**CIG (.....)**

**TRA**


AUSL DELLA ROMAGNA (di seguito nominata, anche “committente”) C.F. e P.I. 02483810392, in persona di \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso l’Azienda USL della Romagna che agisce in nome e per conto dell’Azienda USL della Romagna ed interviene nel presente atto, nella sua qualità di Direttore dell’U.O. Acquisti Aziendali, in virtù di delega generale alla sottoscrizione dei contratti per l’acquisizione di beni e servizi, di cui alla deliberazione n. 375/2018

**E I SEGUENTI OPERATORI ECONOMICI**

\_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, di seguito anche Appaltatore, Fornitore o Impresa, in persona di \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_, munito dei poteri di firma come da visura camerale;

\_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, di seguito anche Appaltatore, Fornitore o Impresa, in persona di \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_, munito dei poteri di firma come da visura camerale;

\_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, di seguito anche Appaltatore, Fornitore o Impresa, in persona di \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_, munito dei poteri di firma come da visura camerale;




## **PREMESSO**

- che con determinazione n. .... del ..... è stato determinato di contrarre ed è stata indetta una procedura aperta per la fornitura di dispositivi per apparato cardiocircolatorio suddivisa in 23 lotti per la conclusione in relazione a ciascun lotto di un accordo quadro con più operatori economici per le esigenze dell'Ausl della Romagna bando G.U.U.E. 2020/S \_\_\_\_\_ del \*\*/\*\*/2020;
- con la richiamata Determinazione n. .... si è proceduto altresì ad approvare il bando, l'estratto dell'avviso di gara, il disciplinare di gara, corredato di tutti gli allegati, documenti tutti pubblicati nei termini e secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. n. 50/2016 in tema di pubblicità delle gare a procedura aperta;
- che in esito all'espletamento della suddetta procedura, con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \*\*/\*\*/\*\*\*\* il Direttore dell'U.O. Acquisti Aziendali ha disposto l'aggiudicazione dell'accordo quadro con più operatori economici volto alla fornitura di dispositivi per apparato cardiocircolatorio per il lotto \_\_\_\_\_, ai seguenti operatori economici:

---

per la durata di anni 4, alle condizioni di cui all'offerta economica, al disciplinare di gara e suoi allegati, alla documentazione presentata in sede di gara dall'operatore economico aggiudicatario, per un totale complessivo, su base quadriennale così stimato:

- che il provvedimento di aggiudicazione, corredato degli allegati, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.lgs n. 50/16, è stato inviato agli operatori economici in data \_\_\_\_\_ tramite PEC trasmessa attraverso la piattaforma telematica di negoziazione SATER;
- che l'obbligo del fornitore di prestare quanto oggetto del presente contratto è disciplinato nei modi e nelle forme previsti da tutta la documentazione di gara;
- che il fornitore dichiara che quanto risulta dal presente contratto, dal bando di gara, dal disciplinare di gara, dal capitolato e dagli allegati, dalla determinazione di aggiudicazione, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- che nei confronti del fornitore sono state esperite positivamente le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara, in particolare per i requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016, fermo restando che l'efficacia del presente contratto è comunque sottoposto a condizione risolutiva, nel caso di esito negativo delle verifiche da parte delle



autorità competenti per quanto riguarda il requisito di cui all'art.80 comma 2 del D.Lgs.n.50/2016;

- l'affidamento delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro all'operatore economico aggiudicatario avviene esclusivamente al bisogno e mediante contratti applicativi, secondo quanto disposto al paragrafo 22.3 del disciplinare di gara; ciascun contratto applicativo è stipulato con riferimento ad un determinato importo economico di volta in volta stabilito, tenuto conto della disponibilità economica interna (*budget*) ergo "a consumo fino ad esaurimento" e dunque anche con consegne temporalmente ripartite secondo le indicazioni date in sede di ordine.
- prima della stipula del contratto applicativo, inoltre, l'operatore economico dovrà costituire correlato deposito cauzionale definitivo nella misura del 10 % dell'importo del contratto con le modalità e le riduzioni previste dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.,

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite e rappresentate

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Articolo 1 – Valore giuridico della premessa e degli allegati**

Quanto in premessa, unitamente agli allegati e a tutti i documenti richiamati nella presente scrittura, agli atti dell'U.O. Acquisti Aziendali, costituisce, per espressa volontà dei contraenti, che riconoscono e dichiarano di ben conoscere, parte essenziale ed integrante del presente contratto.


#### **Articolo 2 – Finalità, oggetto e condizioni di fornitura dell'accordo quadro**

Il presente accordo disciplina ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la fornitura di dispositivi per apparato cardiocircolatorio per l'Ausl della Romagna. Con il presente accordo la stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta, le predette prestazioni, alle condizioni contenute nel presente accordo e negli atti ivi richiamati e si impegna sin d'ora ad eseguirle.

L'appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente accordo quadro fintantoché il committente non darà esecuzione ai contratti applicativi.

In particolare si richiama la seguente documentazione:

- disciplinare di gara e relativi allegati, approvato con Determinazione del Direttore dell'U.O. Acquisti Aziendali n.        del        ;
- Verbale della Commissione Giudicatrice;
- Determinazione del Direttore dell'U.O. Acquisti Aziendali n.        del        e relativi allegati, di aggiudicazione definitiva;
- Offerta tecnica ed economica degli aggiudicatari, agli atti, per il lotto (.....);



- Informativa ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. per le attività di mere forniture di materiali o attrezzature, debitamente compilati e sottoscritti dagli aggiudicatari; I predetti documenti definiscono la composizione della fornitura, disciplinano a tutti gli effetti l'esecuzione e tutti gli aspetti connessi alla fornitura stessa.

### **Articolo 3 - Notifiche e comunicazioni**

Le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza cui è necessario dare data certa sono effettuate a mezzo PEC.

### **Articolo 4 – Durata dell'accordo quadro e opzioni**

L'Accordo Quadro ha durata quattro anni dalla data di stipulazione del contratto.

Nel periodo di vigenza dell'Accordo Quadro la Stazione Appaltante stipulerà, in base alle necessità individuate, i contratti applicativi fino, al massimo, al raggiungimento dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro.


la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a), si riserva:

- di esercitare l'opzione di acquisto, fino al 30% del valore a base d'asta quadriennale nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata dell'AQ, sia esaurito l'importo quadriennale;
- l'opzione di acquisto da listino fino al 20% dell'importo a base d'asta, per eventuali motivate esigenze cliniche dei diversi ambiti territoriali dell'Ausl della Romagna.

Successivamente alla scadenza dell'AQ non possono essere emessi contratti applicativi. Ove, alla data di scadenza di sopraddetto termine, fosse in corso l'esecuzione o il completamento dei contratti applicativi emessi durante la vigenza dell'accordo, l'appaltatore si impegna ad eseguire la prestazione senza pretendere alcun corrispettivo e/o onere aggiuntivo.

Si applica inoltre, quanto previsto dall'art. 106 comma 12 del Codice.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, c. 449, L. 27 dicembre 2006, n. 96 e s.m.i. "gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A." Posto che detto disposto individua un obbligo normativo incondizionato in capo alle Aziende USL di utilizzare le convenzioni regionali stipulate da Intercent-ER, ovvero, in mancanza, delle convenzioni o AQ stipulati da Consip S.p.A., la SA non potrà addivenire alla stipula contrattuale qualora anche dopo l'aggiudicazione definitiva sopravvenga una convenzione



avente oggetto identico e/o analogo al presente.

Inoltre l'art. 1 commi da 548 a 550 la legge n. 208 del 28/12/2015 ha previsto che "gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal D.P.C.M. di cui all'articolo 9, comma 3, del D.L. 66/2014 (legge di conversione 89/2014), avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip SpA. I singoli contratti relativi alle categorie merceologiche individuate dal decreto di cui al comma 548, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere prorogati oltre la data di attivazione del contratto aggiudicato dalla centrale di committenza individuata ai sensi dei commi da 548 a 552."

Si conviene pertanto che in detti casi la Stazione Appaltante dovrà procedere con la risoluzione parziale o totale anticipata del contratto di AQ e/o dei C.A. stipulati in relazione ai beni oggetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato, senza che l'aggiudicatario possa pretendere alcun compenso o rimborso o muovere eccezioni di sorta.

#### **Articolo 5 - Quantità, prezzi unitari e valore economico dell'accordo quadro**

Per il lotto (.....) il valore complessivo, al netto dell'iva, per la durata di 4 anni, posto a base d'asta, quantificato in € (.....); a cui vanno sommate le seguenti opzioni: eventuale acquisto da listino + 20% quantificato in € .....; eventuale aumento del 30% pari ad €(.....);


- **per il lotto ..... aggiudicato** le condizioni ed i prezzi sono riportati nelle offerte economiche sopra elencate.

La stazione appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'accordo che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini informativi/amministrativi. Gli appaltatori per contro sono vincolati all'esecuzione delle attività che, in base al presente accordo, saranno richieste con specifici contratti applicativi dal committente, qualunque risulti essere l'importo complessivo finale dei contratti applicativi medesimi nei limiti massimi definiti dal presente accordo quadro.

I prezzi offerti sono intesi franco di ogni spesa (ivi incluso trasporto, imballo, spese doganali, ecc.). Sono altresì a carico degli aggiudicatari tutte le spese ed oneri conseguenti a responsabilità civile verso terzi della fornitura stessa. Gli oneri fiscali sono in conformità alle leggi vigenti.

I prezzi offerti di cui al presente accordo si intendono immutabili per tutta la durata dell'accordo medesimo.

Il prezzo corrisposto si intende automaticamente adeguato, senza necessità di ulteriori rinegoziazioni, agli eventuali prezzi di riferimento di cui all'art. 15, c. 13, lett. b) del D.L. 6



luglio 2012, n. 95 (convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135) - i quali potrebbero essere fissati durante l'esecuzione del contratto, a condizione che: (a) gli stessi siano migliorativi rispetto al prezzo offerto, e (b) il prezzo offerto presenti un discostamento rispetto al costo standardizzato o al prezzo di riferimento pari o superiore al 20%. In tale caso, gli eventuali prezzi di riferimento migliorativi si intendono accettati dagli OE contraenti, e gli stessi rinunciano a promuovere azione od opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

### **Articolo 6 - Affidamento dei contratti applicativi**

L'affidamento delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro ai singoli operatori economici aggiudicatari avviene esclusivamente al bisogno mediante contratti applicativi.

Detti contratti applicativi sono affidati di norma all'operatore economico primo nella graduatoria afferente a ciascun lotto oggetto di contratto applicativo, tuttavia, per motivate ragioni cliniche la S.A. potrà scegliere il fornitore dal quale approvvigionarsi anche diverso dal primo.

Tale modalità di affidamento rinviene la sua giustificazione, oltre alla tutela del principio di rotazione, nel fatto che:


- le specifiche tecniche richieste nonché i vari riferimenti sono anche funzionali alle tecnologie e/o attrezzature attualmente in uso nell'ambito dell'Azienda UsI della Romagna;
- è necessario tutelare il preminente interesse alla salute del paziente.

Qualora l'operatore economico individuato non sia in grado di fornire il prodotto richiesto, e vi sia altro operatore economico aggiudicatario dell'accordo quadro in grado di fornire un prodotto identico e/o analogo che soddisfi anch'esso la specifica esigenza del committente, ma a prezzo più alto, il committente stipulerà il contratto applicativo con quest'ultimo tuttavia addebitando il maggior prezzo sostenuto al primo.

### **Articolo 7– Condizioni generali di fornitura e limitazioni di responsabilità**

Il fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, negli atti e documenti in esso richiamati.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel capitolato tecnico ovvero nell'offerta tecnica, presentata dal fornitore se migliorativa.



In ogni caso, il fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del presente atto.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda USL da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del contratto, restano ad esclusivo carico del fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, ed il fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'AUSL della Romagna.

In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., si dà atto che il fornitore, in fase di presentazione dell'offerta, ha sottoscritto per accettazione l'Informativa ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. per le attività di mere forniture di materiali o attrezzature, e le regole generali di comportamento da adottarsi negli ambienti dell'Azienda medesima. Inoltre, ove dovuto, sono analizzate le interferenze attese ed indicate le relative misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza. Nel caso fossero ravvisate criticità o interferenze non preventivamente considerate, sia dall'AUSL sia dal Fornitore, il documento dovrà essere riformulato con le specifiche integrazioni.

Il Committente, in fase di espletamento del contratto, ha facoltà di controllare, in base alla propria organizzazione, la puntuale osservanza delle misure di prevenzione e protezione definite. In caso di non osservanza delle regole stabilite il Committente potrà imporre al Fornitore la temporanea sospensione dell'attività in corso fino all'avvenuto adeguamento.


L'Azienda USL è esonerata da ogni responsabilità per i danni, gli infortuni o altri eventi pregiudizievoli che, per causa non imputabile alla stessa, avesse a subire il personale della ditta aggiudicataria nell'esecuzione delle forniture, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

La Ditta aggiudicataria risponde altresì dei danni alle persone o alle cose che avessero a derivare per fatti ascrivibili alla stessa o ai suoi dipendenti nell'esecuzione della fornitura tenendo perciò sollevata ed indenne l'AUSL da qualsiasi azione che a riguardo le venisse mossa.

#### **Articolo 8 - Condizioni specifiche di fornitura e aggiornamento tecnologico**

Il fornitore si impegna ad eseguire la fornitura secondo le modalità indicate specificamente agli artt. 4, 5, 6 e 7 del capitolato di gara, che si intendono qui integralmente trascritti





## **Articolo 9 – Ordini, fatturazione, pagamento, cessione del contratto, cessione del credito, tracciabilità dei flussi finanziari**

### **9.1 Ordini e fatturazione**

Tutte le fatture emesse e i documenti contabili (come ad esempio i documenti di trasporto) devono essere intestate a:

**Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna**

**Sede Legale e Operativa: via De Gasperi, 8 – 48121 Ravenna (RA)**

**Codice fiscale e partita IVA: 02483810392.**

Le fatture devono indicare i seguenti elementi:

- numero dell'ordine aziendale (dal 01/10/2019 come rilevabile dall'ID PEPPOL);
- dettaglio fornitura/servizio prestato;
- codice CIG;
- codice CUP (quando applicabile)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1, commi da 209 a 213, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse alle Aziende Sanitarie esclusivamente in formato elettronico, attraverso il sistema di interscambio (SDI). Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

**AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - I.P.A.- codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) 0L06J9.**


Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno restituite al fornitore stesso. Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture dell' Aziende Sanitarie afferenti il SAM contattare:

Azienda Usl della Romagna U.O. Bilancio e Flussi Finanziari (tel. 0547-352250).

In applicazione

- della Delibera di Giunta n. 287/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha stabilito che, a partire 31/01/2016, le aziende sanitarie regionali e i propri fornitori sono tenuti a emettere/ricevere ordini e documenti di trasporto in modalità elettronica, sulla base dello standard Europeo PEPPOL (Pan European Public Procurement On Line).
- del Decreto del Ministero delle Finanze (MEF) del 7/12/2018, così modificato con Decreto del 27.12.2019 che prevede che a partire dall'1/02/2020, per tutte le aziende sanitarie nazionali, se viene effettuato l'invio ai fornitori di un ordine esso avvenga obbligatoriamente in formato elettronico tramite il sistema nazionale "NSO - Nodo Smistamento Ordini", pena





l'impossibilità di effettuare la liquidazione delle fatture emesse a seguito di ordini non elettronici

gli Operatori Economici, devono attivarsi per gestire lo scambio dei documenti del ciclo degli acquisti (ordini / documenti di trasporto e altri eventuali documenti assimilabili) secondo le modalità adottate dalle Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna, in linea con quanto previsto dalle specifiche tecniche nazionali e sono tenuti, a dotarsi del cosiddetto ID PEPPOL e a comunicarlo alla A.U.S.L. prima della stipula del contratto d'appalto.

Si precisa che, qualora gli Operatori Economici non fossero in grado di aderire a breve a un Provider di servizi per la comunicazione diretta nella modalità PEPPOL, sul Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER) – a cui sono tenute a registrarsi tutte le aziende che intendono effettuare forniture e partecipare alle gare delle Aziende Sanitarie regionali – è disponibile un'apposita funzionalità per ottenere un "identificativo PEPPOL". Tale identificativo consentirà, nell'immediato, di ricevere ordini in modalità elettronica dalle Aziende sanitarie dell'Emilia-Romagna.

Le modalità operative per ottenere l'ID PEPPOL sono descritte nel manuale "Guida per la registrazione PEPPOL", disponibile al seguente link: [http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/guide\\_operatori\\_economici](http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/guide_operatori_economici).

Informazioni più dettagliate sulla dematerializzazione del ciclo degli acquisti, sono disponibili nell'apposita sezione del sito:

<http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/noti-er-fatturazione-elettronica/noti-er-informazioni-general>


Per eventuali richieste di chiarimento, è possibile scrivere a:

Support.Notier@Regione.Emilia-Romagna.it.

Si precisa altresì, come previsto dal Decreto del MEF del 7 dicembre 2018, così modificato con Decreto del 27.12.2019 che dal 01/02/2020 le Regole Tecniche del Nodo Smistamento Ordini prevedono che l'ordine ricevuto dopo tale data vada citato in fattura con apposite modalità e anche che da quella data, se la fattura viene emessa per uno dei casi che, in eccezione, non prevede l'invio preliminare al fornitore di un Ordine, vada indicato nell'apposito campo il valore #NO#.

(si veda

[http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-l/e\\_government/amministrazioni\\_pubbliche/acquisti\\_pubblici\\_in\\_rete\\_apir/nodo\\_di\\_smistamento\\_degli\\_ordini\\_di\\_acquisto\\_delle\\_amministrazioni\\_pubbliche\\_nso/](http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-l/e_government/amministrazioni_pubbliche/acquisti_pubblici_in_rete_apir/nodo_di_smistamento_degli_ordini_di_acquisto_delle_amministrazioni_pubbliche_nso/) )



Qualora dovessero avvenire modifiche alle suddette modalità di gestione dei documenti contabili in argomento, queste saranno prontamente comunicate al fornitore, che dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite senza oneri per l'Azienda USL.

## **9.2 Pagamenti**

I pagamenti delle fatture avverranno entro 60 gg dalla data di ricevimento della fattura, previa la verifica di conformità.

Ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D. Lgs. 231/2002, per i beni ed i servizi, la verifica di conformità avverrà entro 30 gg dalla data di invio dei documenti che comprovino la consegna della merce o la prestazione del servizio. Tali documenti sono rappresentati:

- dal Documento di Trasporto o altro documento di viaggio a norma di legge per i beni;
- dal Documento riepilogativo dei servizi effettuati con le relative attestazioni utili a dimostrare l'effettuazione del servizio svolto, da concordare in fase di esecuzione del contratto per i servizi.


Per i beni soggetti a collaudo (es: attrezzature, automezzi, ecc.) la fattura potrà essere emessa solo dopo il collaudo con esito positivo e la stessa sarà pagata entro 30 gg. Dalla data di ricevimento della stessa.

In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore può sospendere l'esecuzione del contratto, ferme restando le tutele accordate dagli artt. 3 e 6 D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Qualora il fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà dell'AUSL risolvere il contratto mediante unilaterale dichiarazione comunicata con lettera inviata a mezzo PEC o raccomandata AR, con conseguente addebito di tutti i danni subiti e subendi.

Si informa che l'Azienda USL della Romagna (Codice Fiscale e Partita IVA 02483810392) rientra nel regime di cui all'art. 17-ter D.P.R. 633/72, così come modificato dalla Legge 190/2014 (split payment). Pertanto, tutte le fatture relative alla fornitura di beni e servizi devono essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. Nella fattura deve essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015. L'Azienda USL della Romagna provvede al pagamento della fattura al fornitore al netto dell'IVA, procedendo successivamente al versamento all'erario dell'IVA esposta in fattura.

## **9.3 Divieto di cessione del contratto e dei crediti**

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs 50/2016.



E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione Contraente debitrice, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.


Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m..

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Azienda Sanitaria Contraente ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, per quanto di rispettiva ragione.

#### **9.4 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa**

La ditta aggiudicataria, nell'esecuzione della fornitura, dovrà impegnarsi ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136 e s.m.i. e dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito con modificazioni nella Legge 17.12.2010 n. 217, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; dovrà, in particolare, utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi esclusivamente presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a, dedicati, anche in via non esclusiva, a tutti i movimenti finanziari ed a tutte le transazioni relativi al servizio in oggetto, che devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati dovranno essere comunicati a quest'Azienda USL prima della sottoscrizione del contratto e comunque entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente appalto. Entro gli stessi termini dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvederanno, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il mancato utilizzo, da parte della ditta aggiudicataria del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto relativo al servizio in contesto, con incameramento della cauzione definitiva, così come previsto da apposito articolo del disciplinare.

La ditta aggiudicataria è altresì obbligata ad informare l'Azienda USL della Romagna e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, in merito ad eventuali inadempimenti della propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché della conseguente risoluzione del rapporto contrattuale prevista, come da comma 8 art. 3 L. 136 del 13.8.2010.



La ditta aggiudicataria s'impegna inoltre ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura aggiudicata, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine della verifica di tale adempimento ed in ottemperanza a quanto disposto dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con propria determinazione n. 4 del 07.07.2011, è fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria di trasmettere alla stazione appaltante copia conforme all'originale di tali contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura oggetto della presente gara.


Al fine dell'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ogni documento fiscale (fatture), nonché in ogni bonifico bancario o postale o in ogni altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, deve essere riportato, in relazione a ciascuna transazione finanziaria legata ai prodotti aggiudicati di cui al presente appalto, il codice CIG.

In caso di aggiudicazione ad imprese raggruppate in RTI ciascun componente dell'RTI è tenuto ad osservare in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n. 136/2010 e s.m.i., anche al fine di non interrompere la concatenazione dei flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli subcontraenti. Pertanto la mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno altresì inserite nel contratto di mandato. Le medesime condizioni valgono in relazione ai Consorzi di cui all'art. 45 c.2 lett. d) del D.Lgs. 50/2016.

### **Articolo 10 – Trasparenza e Amministrazione aperta**

Il Fornitore con la sottoscrizione del contratto e del "patto di integrità", già sottoscritto in fase di presentazione dell'offerta e che costituisce parte integrante del presente documento:

1. si impegna a rispettare, ove compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici".
2. si impegna a rispettare, ove compatibili, i vincoli imposti dal "Codice di comportamento dell'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna", approvato con deliberazione del Direttore Generale AUSL della Romagna n.209 del 30/05/2018. A tal fine, la stazione appaltante precisa che detto Codice di comportamento è pubblicato sul sito internet aziendale [www.auslromagna.it](http://www.auslromagna.it) - sezione "Amministrazione trasparente", da cui può essere liberamente consultato e scaricato.
3. riconosce che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la stipula del contratto;




4. riconosce di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la stipula del contratto;
5. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini. Qualora non risulti conforme al vero quanto indicato ai precedenti punti, ovvero l'appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del contratto, lo stesso si intende risolto di diritto *inter partes* ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.e dell'art. 2, c. 3, D.P.R. 62/2013, per fatto e colpa dell'appaltatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

#### **Articolo 11 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.**

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del contratto.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 commi 5 e 6 del D.lgs. n. 50 del 2016, a salvaguardia dell'adempimento contributivo e retributivo.

#### **Articolo 12 – Riservatezza e Trattamento dei dati**

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano attraverso le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso



e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della fornitura.

Il Fornitore è responsabile della puntuale osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ausl della Romagna ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il contratto, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il trattamento dei dati da parte del Fornitore deve rispondere all'attuale normativa sul trattamento dei dati sensibili: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR) e al D.Lgs. 10/08/2018 n.101.

Eventuali modifiche / adeguamenti che dovessero rendersi necessari in seguito a dettati legislativi emanati durante il periodo di validità del contratto rientrano fra gli oneri di adeguamento del "prodotto" a carico del fornitore.

Il Committente, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto.


I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679

Qualora, in relazione all'esecuzione del contratto, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l'AUSL della Romagna risulta titolare, il Fornitore sarà nominato Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR) e dovrà sottoscrivere la modulistica predisposta dall'Azienda USL della Romagna.

### **Articolo 13 – Inadempienze e penali'**

L'Ausl della Romagna ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritenga opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia del presente contratto, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riserva di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all'applicazione delle penali.

L'Azienda USL, a tutela della qualità della fornitura e del rispetto delle norme contrattuali, si riserva di applicare le penali riportate all'articolo 9 del Capitolato Tecnico.




## **Articolo 14 – Risoluzione**

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione del contratto, l'Azienda USL della Romagna potrà risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa, dall'AUSL della Romagna, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima ha facoltà di considerare, risolto di diritto il contratto, di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m., l'AUSL della Romagna può risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:
  - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 2016;
  - b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
  - c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
  - d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'AUSL della Romagna;
  - e) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari";
  - f) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza e trattamento dei dati";
  - g) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
  - h) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza e Amministrazione aperta";

In tutti i casi di risoluzione del contratto, questa Amministrazione ha diritto di escutere la cauzione prestata per l'intero importo della stessa. Ove non sia possibile, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con le modalità





previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'AUSL della Romagna al risarcimento dell'ulteriore danno.

### **Articolo 15 – Recesso**


Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Azienda USL della Romagna, per quanto di proprio interesse, ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- i)* qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- ii)* qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
- iii)* qualora taluno dei componenti l'Organo dell'Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

L'Azienda USL, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, in caso di mutamenti di carattere organizzativo che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi.

Nei casi di cui ai commi precedenti il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.



L'Azienda USL può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'AUSL della Romagna;

Qualora venga emanata una normativa specifica, ovvero i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nel capitolato e in generale nella documentazione di gara, l'Azienda USL della Romagna si riserva, fatte le opportune valutazioni, il diritto di recedere dal contratto.

#### **Articolo 16- Direttore dell'esecuzione (DEC)**

In armonia alle esigenze aziendali di qualità e di buona gestione, al fine di consentire il corretto svolgimento dell'appalto, l'Azienda designa ai sensi dell'Art. 101 del D.Lgs. 50/2016 il Sig. \_\_\_\_\_ (tel. \_\_\_\_\_ mail \_\_\_\_\_) quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto che, in particolare, coordina tutti i ruoli coinvolti nell'esecuzione del contratto, è l'interfaccia decisionale con il contraente per conto del committente, comunica al RUP le eventuali inadempienze nell'espletamento della fornitura/servizio anche al fine di pianificare gli interventi giuridico - amministrativi necessari.

#### **Articolo 17 - Oneri fiscali e spese contrattuali**

Il presente Contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale.


Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relativi al Contratto ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all'Amministrazione Contraente per legge.

#### **Articolo 18 - Foro competente**

Per ogni controversia derivante dal rapporto di fornitura, le parti espressamente concordano di eleggere quale Foro esclusivo e non concorrente con quelli ordinari previsti dalla legge, il Foro di Ravenna.

#### **Articolo 19 - Clausola finale**

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non



può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto (dell'accordo quadro e/o dei singoli contratti applicativi) non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravvive ai contratti applicativi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale

PER IL FORNITORE

\_\_\_\_\_ per la società \_\_\_\_\_

Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/05 e s.m.i

PER L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

U.O. Acquisti Aziendali

Il Direttore

\_\_\_\_\_

Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/05 e s.m.i.